TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 17

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, commi 2° e 3°, modif

Decorrenze delle ferme volontarie.

Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria, e' computata dal 1 maggio dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il corso 0 e quello integrativo di cui al precedente art. 12.

Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a premio di anni cinque decorre dal 1 maggio dell'anno in cui il militare di leva e' entrato in servizio o dal 1 maggio successivo, se ha iniziato la ferma di leva dopo tale data.

Per i provenienti dai raffermati di leva, la ferma volontaria complementare biennale a premio decorre dal 1 maggio dell'anno in cui essi terminano il secondo vincolo di ferma annuale quali raffermati di leva.

Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso 0, la data della decorrenza della ferma e postergata di un anno. (13)

Versione in vigore dal 15 giugno 1949, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(13) La L. 21 aprile 1949, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano ai militari volontari appartenenti ai corsi ordinari che hanno avuto inizio nel 1947 o in anni precedenti ed ai militari volontari, che, provenienti dal personale di leva o dai raffermati di leva, risultino aggregati ai predetti corsi. Ai suddetti militari volontari si applicano, invece, le disposizioni in vigore all'epoca dell'inizio dei corsi".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-17-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-8-commi-2-e-3-modif/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it